



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2008 (23.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0242 (CNS)**

**10778/08
ADD 1**

**AGRI 189
AGRIFIN 42**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Comitato speciale Agricoltura

al: Consiglio

n. prop. Com: 15026/07 - COM(2007) 701 defin.

Oggetto: Adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone

Dichiarazione della Commissione europea

La Commissione dichiara che, benché la quantità minima di cotone prodotta per ettaro non sia un criterio di ammissibilità ai fini del pagamento specifico per il cotone, gli Stati membri possono utilizzare le rese minime come fattori indicativi nel quadro dell'attuazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 al fine di individuare gli agricoltori che potrebbero aver "creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno."

Dichiarazione della delegazione spagnola

La Spagna accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento relativo al cotone che prevede una struttura stabile per la produzione di cotone nell'Unione europea. La Spagna ritiene che i programmi di ristrutturazione nazionali previsti dal nuovo regolamento siano particolarmente utili per attenuare le difficoltà incontrate da alcuni operatori economici del settore del cotone, in particolare per quanto riguarda la sgranatura. A tale proposito la Spagna riterrà prioritario che in tali programmi di ristrutturazione nazionali siano incluse misure intese a facilitare l'adattamento delle imprese di sgranatura alla nuova situazione, in particolare fornendo assistenza finanziaria per la modernizzazione degli stabilimenti e fondi per lo smantellamento. Pertanto, durante i primi periodi di applicazione del nuovo regolamento, la Spagna intende utilizzare i fondi esistenti per i programmi di ristrutturazione nazionali di preferenza per l'adattamento del settore della sgranatura alla nuova situazione produttiva. La Spagna è dell'avviso che sia possibile includere tali misure in vari programmi di ristrutturazione nazionali quadriennali.

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Il Regno Unito si rammarica di non poter sostenere il testo di compromesso della presidenza sul cotone. Rileva che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il pacchetto di riforme sul cotone del 2004 per motivi inerenti alla procedura anziché al merito dell'accordo in questione. Il Regno Unito deplora che nell'ambito del presente negoziato il regime relativo al cotone sia stato modificato nel merito, rimettendo effettivamente in discussione la decisione presa nel 2004 dal Consiglio.

In particolare, il Regno Unito è contrario all'aumento del tasso di pagamento dell'aiuto per ettaro ai produttori di cotone, che è del tutto contrario alla tendenza delle riforme della PAC sin dal 2003. Il Regno Unito ritiene che il disaccoppiamento totale sia una base migliore per consentire agli agricoltori di decidere autonomamente come coltivare le proprie terre.

Inoltre, il Regno Unito si rammarica dell'aumento dell'aiuto per ettaro in questa fase sensibile dei colloqui OMC/DDA in cui la liberalizzazione del sostegno al cotone nei paesi sviluppati, incluso nell'UE, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca di un accordo.

